

Attualità

Il Fisco britannico contro gli "structured finance arrangement"

29 Agosto 2006

Si tratta di accordi classificati, a fini contabili, come un prestito garantito ma la forma legale è tipica di un trasferimento di asset

□ L'obiettivo delle norme, in vigore dal 6 giugno, è far sì che il soggetto sia tassato come se avesse sottoscritto un prestito, dato che le operazioni evasive individuate dall'Amministrazione finanziaria consentivano in precedenza ai soggetti titolari di asset di non essere tassati sui redditi realizzati o riqualificare i pagamenti forfetari (*lump-sum*). L'*Inland Revenue* britannico ha emanato una disciplina *ad hoc* in vigore dal 6 giugno 2006 per i cosiddetti "*structured finance arrangement*". Si tratta di accordi la cui sostanza economica e la classificazione a fini contabili sono quelle di un prestito garantito ma la cui forma legale è di un trasferimento di asset. A tale riguardo l'ordinamento britannico ha assunto una duplice posizione, classificando tali accordi come trasferimento di azioni o *securities* (operazioni pronti contro termine) il cui trattamento contabile prevede il prezzo dell'operazione comprensivo di interessi oppure come trasferimento di immobilizzazioni (immobili, macchinari) realizzativo di *capital gain*.

La finalità della normativa

L'obiettivo delle nuove norme è far sì che il soggetto sia tassato come se avesse sottoscritto un prestito, dato che le operazioni evasive individuate dall'Amministrazione finanziaria consentivano ai soggetti titolari di asset di non essere tassati sui redditi realizzati o di riqualificare i pagamenti forfetari (*lump-sum*) come *capital gain* o addirittura come materia non imponibile. Le nuove disposizioni contenute nel "*Report stage of the Finance (No. 2) Bill*" introducono dopo la sezione 774 dell'Icta (*transactions between dealing company and associated company*): le sezioni 774 A e 774 B che contengono una definizione di "*structured finance arrangement*" (SFA) e il loro trattamento fiscale in caso di trasferimento di asset; le sezioni 774 C e 774 D che disciplinano Sfa (*structured finance arrangement*) con società di persone e i cambiamenti negli accordi di partecipazione agli utili; la sezione 774 E con alcune eccezioni all'applicazione della disciplina; la sezione 774 F con definizioni comuni alle prime quattro sezioni. Tali disposizioni si applicano agli Sfa (*structured finance arrangement*) che secondo i principi contabili sono registrati da un soggetto (*borrower*) come obbligazioni finanziarie con riferimento al pagamento di somme forfetarie (*lump-sum*) in favore di un terzo (*lender*).

Le condizioni da rispettare

Due sono le condizioni che devono essere rispettate:

- il mutuatario (o un soggetto collegato al mutuatario) dispone di un asset del mutuante (o di un soggetto collegato al mutuante);
- il mutuante diviene titolare dei redditi connessi a tale asset (anche indirettamente). Ai fini dell'applicazione della disciplina si consideri il seguente esempio.

Esempio

La società BETA ottiene un prestito di £ 100m; per un periodo di cinque anni corrisponde £ 2,5m (comprensivo di interessi), per un rimborso complessivo di £ 112,5m. La detrazione spetta solamente con riferimento all'importo di £ 2,5m.

Gli SFA possono assumere forme più articolate come nell'esempio che segue.

Esempio

Un bene detenuto dal mutuante è trasferito ad una società di persone di cui è uno dei soci. Il mutuatario diviene socio apportando capitale per £ 100m e ottenendo il diritto alla partecipazione agli utili per £ 112,5m per i successivi cinque anni. In un secondo momento tale diritto è trasferito al mutuante che non è tassato per £ 112,5m, che "transitano" attraverso la società di persone al mutuatario.

La nuova disciplina degli Sfa

La nuova disciplina prevede inoltre che un Sfa possa configurarsi quando:

- un soggetto entra in una società di persone acquisendo il diritto alla partecipazione agli utili come contropartita di pagamenti effettuati a favore della società che nella sostanza sono qualificabili come prestiti;
- un socio acquisisce una quota maggiore di partecipazione agli utili come contropartita di pagamenti effettuati a favore della società che nella sostanza sono qualificabili come prestiti oppure quando la società detiene un asset e in relazione

all'*arrangement*;

- un soggetto entra in una società di persone acquisendo il diritto alla partecipazione agli utili come contropartita di pagamenti effettuati a favore della società che nella sostanza sono qualificabili come prestiti;
- un socio acquisisce una quota maggiore di partecipazione agli utili come contropartita di pagamenti effettuati a favore della società che nella sostanza sono qualificabili come prestiti. Nelle prime due ipotesi il socio sarà tassato su qualsiasi reddito se non è stato stipulato alcun Sfa.

Tuttavia la detrazione può essere concessa se l'obbligazione finanziaria è registrata nei libri contabili. Nelle ultime ipotesi la partecipazione agli utili della società di persone deve essere determinata se non c'è un Sfa; come nel caso precedente la detrazione spetta se l'obbligazione finanziaria è correttamente contabilizzata.

di

Diletta Fuxa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/fisco-britannico-contro-structured-finance-arrangement>